

che meriti considerazione per la Camera. Dunque io credo che le ragioni che si sono addotte dall'onorevole signor deputato Farina non possono sotto verun rapporto impedire l'ammissione dell'articolo che noi abbiamo proposto.

**CABELLA.** Il signor ministro di grazia e giustizia ci dava ieri, con quella lucidità ch'egli porta sempre in tutte le questioni, la vera definizione del vincolo dei beni fedecommissari, dicendoci che esso consisteva nell'obbligo di conservare la proprietà e di restituirla all'immediato successore, obbligo che incombe all'attuale possessore. Ritenuta questa definizione, non vi può essere ombra di dubbio che l'articolo 3 della legge del 26 marzo 1799 della repubblica ligure, dichiarando che l'immediato successore sarà quello che si troverà all'epoca della morte dell'attuale possessore, e devolvendo a questo incerto successore la nuda proprietà della metà dei beni, manteneva realmente nell'attuale possessore per tal metà l'obbligo di conservare la proprietà e di restituirla all'immediato successore, e manteneva perciò su questa metà dei beni il vincolo fedecommissario.

Questa considerazione basta a dimostrare che il vincolo fedecommissario esiste tuttora sulla metà dei beni dalla legge riservata all'immediato successore. La legge della repubblica ligure ha operato in sostanza per la metà dei beni quel medesimo effetto che l'editto del 1797 operò in Piemonte; coll'editto del 1797 si è ridotta la progressività dei fedecommissi a due soli gradi, compreso l'attuale possessore; la legge svincolativa della repubblica ligure ha ridotto anch'essa a due gradi la progressività del vincolo, con questa sola differenza che limitò questo vincolo alla sola metà dei beni; nel rimanente fra le due leggi non vi è discrepanza veruna. Ora non vi è dubbio che non sia nostra mente di abolire tutti quanti i vincoli fedecommissari che tuttora sussistono. Dunque si devono anche abolire quelli che, secondo la legge del 1799, sussistono ancora sulla metà dei beni fedecommissari della Liguria. Ad ogni modo, se la legge tacesse su questo punto, nascerebbe la questione se la metà dei beni riservata all'immediato successore dalle leggi svincolative del 1799 fosse o no tuttora devoluta secondo quella legge a questo immediato successore, oppure si intendesse colpita dalla disposizione della legge che attualmente discutiamo.

Questo dubbio bisogna prevenirlo, questa incertezza bisogna toglierla; e per toglierla non vi è altro che scegliere uno di questi due sistemi; o dichiarare che malgrado la presente legge continuerà tuttora la metà dei beni ad essere riservata all'immediato successore, oppure dichiarare che questa metà è considerata come un vero fedecommissario, e svincolata nell'attuale possessore dalla legge presente. In questa alternativa non può essere dubbia la scelta. Noi dobbiamo preferire il sistema proposto da me e dagli onorevoli miei colleghi, quello cioè di svincolare totalmente questa metà a profitto dell'attuale possessore, invece di conservare il vincolo che finora è conservato.

Se noi preferissimo il sistema dell'onorevole deputato Farina, ne verrebbe questa conseguenza che, mentre il Parlamento dichiara di voler svincolare assolutamente in Piemonte tutti i vincoli fedecommissari e attribuire la totalità dei beni all'attuale possessore, si farebbe un'eccezione per la Liguria e si conserverebbe in quel paese la metà dei beni vincolata a favore dell'immediato successore. Questa sarebbe una contraddizione scritta nella legge medesima. Servendo adunque a quel principio che abbiamo adottato, di svincolare assolutamente tutti i vincoli fedecommissari, dobbiamo di necessità dichiarare che quel vincolo che tuttora sussiste in Liguria sulla metà riservata dall'immediato successore resta an-

ch'esso abolito in virtù della presente legge. Poteva forse restare ancora qualche dubbio, quando si discuteva se dovesse o no darsi un compenso a coloro che restavano spogliati della speranza di succedere a questi beni, ma questo dubbio ormai è tolto dopo che abbiamo deciso che l'attuale possessore debba aver libera la totalità dei beni; poichè, se attribuiamo in Piemonte all'attuale possessore il possesso libero della totalità dei beni, non vedo il perchè in Liguria l'attuale possessore dovesse essere ancora tenuto a conservare e restituire all'immediato successore la metà dei beni svincolati. Se noi vogliamo dunque che la legge sia coerente e uniforme per tutte le parti dello Stato, conviene adottare il progetto di legge che noi abbiamo proposto.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Mi spiace che, essendo l'ora tarda, io debba ancora trattenere la Camera; pure mi trovo in debito di entrare in qualche spiegazione in ordine a questo primo articolo di aggiunta. L'onorevole deputato Cabella, gentile e cortese qual egli è, ebbe a comunicarmi questo articolo assieme all'altro pure di aggiunta. Credendo io sulle prime che questi articoli non fossero altro che un'applicazione alle istituzioni particolari della Liguria, del principio sancito dalla legge, non parvemi di dover fare alcuna opposizione; però, meglio esaminata la cosa e sentito principalmente l'onorevole deputato Farina nelle sue osservazioni, pare anche a me di dovermi acconciare alla sentenza da lui sostenuta. Veggo una diversità grandissima tra il caso in cui un vincolo sia ridotto quanto alla sua durata (ciò che fece la legge nostra citata dall'onorevole deputato Cabella), e il caso della legge ligure del 1799, colla quale il vincolo è sciolto, ma si riserva la metà dei beni già vincolati all'immediato successore. In forza di questa legge il possessore acquista la piena diponibilità della metà dei beni; l'altra metà più non l'ha; è riservata all'immediato successore; il possessore non ne ritira che l'usufrutto, poichè la proprietà gliene fu tolta dalla legge e trasferita nell'immediato successore.

Vero è che questo immediato successore non può esistere al tempo dello scioglimento del vincolo e solo nascere di poi; ma questo prova nient'altro, salvo che la ragione che la legge del 1799 diede all'immediato successore sulla proprietà della metà dei beni già vincolati è una ragione non pura e semplice, ma differita ne' suoi effetti da una condizione.

Conviene che questa condizione si avveri perchè questa proprietà appartenga all'uno di preferenza che all'altro; convien provare che esista questo immediato successore; ma intanto il possessore del fedecommissario stato risolto dalla legge, non ritiene più che una metà del fedecommissario; questa metà la ritiene libera; dell'altra metà, che è staccata dal suo dominio che è devoluto all'immediato successore, egli non ne ha che l'usufrutto.

Si aggiunse dall'onorevole deputato Cabella a sostegno della di lui proposta la necessità od almeno la convenienza di antivenire un dubbio.

Io convengo coll'onorevole deputato che sia cosa ottima nelle leggi di antivenire le dubbiezze che possono nascere; ma sta a vedere in qual modo questo dubbio debba essere risolto.

Per me crederei che debba essere risolto nel senso di non vedere negli effetti di questa legge alcun nuovo vincolo creato, ed io che mi professo propugnatore dei diritti acquistati, non posso che opinare nel senso dell'onorevole deputato Farina, che cioè l'immediato successore, il quale, in virtù della legge del 1799, ebbe ad acquistare l'irrevocabile pro-